



REMTECH
e x p o 2 0 0 7
REMEDICATION TECHNOLOGIES

Ferrara Fiere Congressi
26-27-28 Settembre 2007

L'esperienza nella Regione Emilia Romagna

Ing. Claudia Ferrari

Convegno sul tema:

Applicazione dell'analisi di rischio ai siti contaminati

Ferrara, 27 Settembre 2007

1

Norme RER

La Regione Emilia Romagna, nel corso del 2006 ha attribuito alle province le proprie funzioni in materia di siti inquinati
con l'art. 5 della LR n. 5 del 1 giugno 2006 - Funzioni in materia ambientale - comma 1

... Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati;

ha gestito il transitorio non espresso nel nuovo dlgs 152/06, e
con l'art. 25 della LR n. 13 del 28 luglio 2006 comma 1

... Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio. ²

Indicazioni procedurali prima e dopo il 29 aprile 2006.

Dal combinato disposto delle due norme regionali si evince che le competenze relative alle bonifiche dei siti contaminati restano al Comune, per tutte le procedure avviate prima del 29.04.06, e la norma di riferimento è il DM 471/99, in vigore all'invio della comunicazione.

Per avvio della procedura si intende:

la prima comunicazione inviata al Comune dal soggetto interessato ai sensi degli articoli 7 o 9 o 13 dello stesso DM n. 471/99,

l'ordinanza con cui l'amministrazione comunale ha rilevato la presenza di un sito potenzialmente contaminato.

Viceversa le notifiche inviate dal 29 aprile 2006, si intendono di competenza dell'Amministrazione Provinciale, e seguono le indicazioni della nuova normativa vigente, ovvero il dlgs n. 152/2006.

AR nel 471/99

- **Articolo 5**

- **(Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale)**

- 1. Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili, di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4.

APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO-CONSEGUENZE SULLA DESTINAZIONE TERRITORIALE- VINCOLI DA APPORRE

Dalla definizione degli elementi necessari per la redazione dell'analisi di rischio sanitario sito – specifica, da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica, descritti all'Allegato 1, del Titolo V del decreto lgs. 152/2006, si evince che i parametri principali (sorgente, vie di esposizione, bersagli,...) che servono a definire le CSR (livelli di accettabilità per il sito) sono suscettibili di variazioni nel tempo, in funzione principalmente degli usi del suolo dell'area contaminata e di quelle limitrofe.

Pertanto se l'uso dei suoli considerato nella definizione delle CSR non è quello residenziale (massima conservatività), potrebbe essere modificato nel tempo, condizionando quindi i livelli di accettabilità del rischio, e di conseguenza rendere il sito di nuovo potenzialmente contaminato.

Tale **destinazione d'uso** dei suoli deve costituire pertanto una condizione costante nel tempo, un vincolo connesso al sito che, sia il Comune che la Provincia, devono registrare nei propri strumenti di pianificazione territoriale. Anche eventuali condizioni, determinate da interventi connessi alla sorgente, alle vie di esposizione, o ai bersagli, che influenzando il modello concettuale, rendono accettabile il livello di rischio (coperture, impermeabilizzazioni, barriere,...) devono essere mantenute nel tempo e quindi costituire memoria negli strumenti di pianificazione.

152/06 art.242

con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio dichiara concluso positivamente il procedimento. **In tal caso la CdS può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio** sul sito in relazione agli esiti dell'analisi di rischio circa la stabilizzazione della situazione riscontrata e all'attuale destinazione d'uso del sito.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
proposta di DIR per la protezione del suolo

Se si prevedono interventi di contenimento della contaminazione o di recupero naturale, occorre monitorare l'evoluzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente. Al fine di preservare le funzioni del suolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure adeguate e proporzionate per contenere l'immissione intenzionale o fortuita di sostanze pericolose sul o nel suolo.

Per le acque (Dir. 2000/60/CE)

La direttiva sulle acque, che impegna gli stati membri in una continua e migliorativa tutela delle acque, non può ammettere un'analisi di rischio sito specifica, che esuli da una corretta sinergia con i piani di tutela, predisposti dalle PA.

7

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

La presente direttiva istituisce un quadro per la protezione del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali:

- a) produzione di biomassa, in particolare nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;
- b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;
- c) riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni;
- d) ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;
- e) fonte di materie prime;
- f) stoccaggio di carbonio;
- g) sede del patrimonio geologico e archeologico.

8